CNDCEC - CNDCEC

Prot. 7485 del 09/06/2021 - Uscita

 $Impronta\ informatica:\ 90e65f677526e9d90ab1645fd0e630e70592d87eeb4ec9029e5c1e4364ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa416ddeaa41$ 

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

MM/COO/sc Roma, 9 giugno 2021

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia V. Marsala, 17 25122 Brescia

Inviato a mezzo e-mail

## Oggetto: PO 4/2021 Incompatibilità-Iscrizione nell'elenco speciale.

Con il quesito formulato lo scorso 11 gennaio l'Ordine chiede di sapere se sia consentito accogliere la domanda di cancellazione di un Dottore commercialista che intenda aprire una posizione presso la CCIAA con il codice Ateco 70.22.09 (Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale) in quanto esercente attività incompatibile con l'esercizio della professione e contestualmente iscriverlo, su sua richiesta, nell'Elenco speciale. Sulla questione sollevata si formulano di seguito alcune osservazioni di carattere generale.

Si osserva preliminarmente che ATECO è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive in vigore dal 2008 e i relativi codici sono assegnati, secondo standards di derivazione europea, in corrispondenza con le specifiche attività produttive dichiarate<sup>1</sup>. Tale dato è necessario ai fini dell'apertura di una partita IVA.

<sup>1</sup>Nell'ambito di tale classificazione le prestazioni tipiche fornite dai commercialisti sono riconducibili alle attività di cui alla sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche), divisione 69 (Attività legali e Contabilità) gruppo 69.2 (contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro). Trattasi, in particolare delle seguenti sottocategorie: 69.20.11 (servizi forniti da commercialisti), 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali) e 69.20.13 (servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi). Diversamente, il codice Ateco 70.22.09 seppur rientrante nella medesima sezione M, fa riferimento alle attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (divisione 70) e, in particolare, alle attività di consulenza gestionale (gruppo 70.2). Più precisamente tale codice individua, all'interno della classe 70.22 (consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale), le "altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale". Come può osservarsi, si tratta di servizi di consulenza alle imprese che possono essere svolti sia in forma di lavoro autonomo sia in forma di attività che non sono

 $Impronta\ informatica:\ 90e65f677526e9d90ab1645fd0e630e70592d87eeb4ec9029e5c1e4364ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa4164ddeaa416ddeaa41$ 

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Ciò detto, si evidenzia che l'apertura di partita Iva non costituisce requisito necessario ai fini dell'iscrizione nell'albo<sup>2</sup>. L'obbligo di dotarsi di una partita Iva consegue unicamente all'effettivo esercizio della professione. Con particolare riferimento ai dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC, gli iscritti all'Albo che hanno iniziato l'attività professionale con relativa posizione IVA devono obbligatoriamente iscriversi alla Cassa di previdenza<sup>3</sup>. Come specificato nel documento "La previdenza e l'assistenza dei dottori commercialistl"<sup>4</sup>, il codice Ateco di riferimento per l'apertura della partita Iva deve essere il 69.20.11, vale a dire quello relativo alle prestazioni fornite dai commercialisti.

Tutto ciò premesso, al fine di poter rispondere al quesito se il soggetto possa richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale, si deve indicare espressamente l'attività ritenuta incompatibile. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 34, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2005 possono chiedere l'iscrizione in tale elenco solo coloro che esercitano un'attività incompatibile con l'esercizio della professione<sup>5</sup>.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

2/2

124152 2

individuate come tipiche della professione di dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche se, indubbiamente, sono servizi che un soggetto iscritto nell'albo è in grado di offrire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'art. 36 del D.lgs. n. 139/2005 non include infatti il possesso di partita Iva tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'Albo. L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria perché l'iscritto possa esercitare la professione, ma non obbliga in nessun caso il professionista all'esercizio della stessa. Nessuna norma dell'ordinamento professionale, infatti, prescrive l'obbligatorietà dell'esercizio della professione né, d'altra parte, esiste alcuna norma che vieti l'iscrizione a chi, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, non eserciti la professione. La condizione di esercente non è, infatti, rilevante né ai fini dell'accesso all'Albo né ai fini del mantenimento dell'iscrizione: resta, pertanto, una scelta individuale del singolo quella di non esercitare la professione, pur rimanendo iscritto nell'Albo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 22 della Legge 21/1986 recante "*Riforma della CNPADC"* sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti coloro che sono iscritti nell'Albo ed esercitano in maniera continuativa l'attività professionale. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione solo gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di altra attività svolta nonché quelli che, iscritti anche in altro albo professionale, abbiano optato per l'iscrizione alla corrispondente cassa di previdenza.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vd. pag. 3 del documento.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vd. art. 34, co. 8, D.lgs. n. 139/2005:

<sup>&</sup>quot;Coloro che, a norma dell'art. 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.".